

# COMUNE DI PIACENZA

---

AMBITO SERVIZI ALLE IMPRESE E TUTELA DEL CONSUMATORE

“NORME TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI”

**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PRIVATE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI I NUOVI IMPIANTI, NORME PER LA LORO INSTALLAZIONE E PER IL POTENZIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI.**

**(Art. 2 comma 1 del D.Leg.vo n° 32 dell'11/02/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.Leg.vo n° 346 dell'8/09/1999, dal D.L. n° 383 del 29/10/1999 convertito con modificazioni nella L. n° 496 del 28/12/1999). Adottate con deliberazione Consiglio Comunale n° 63 del 20/03/2000. Approvate con atto Giunta Provinciale n. 127 del 29/3/2001 pubblicato sul B.U.R. n. 56 del 2/5/2001**

**Adottate con deliberazione Consiglio Comunale n° 63 del 20/03/2000.**

**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI, NORME TECNICHE PER LA LORO INSTALLAZIONE E PER IL POTENZIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI.**

(Art. 2 comma 1 del D.Leg.vo n° 32 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

**TITOLO I – IMPIANTI STRADALI PUBBLICI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE**

**CAP. 1 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.**

**Art. 1 – Ripartizione del territorio comunale in zone.**

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare come definiti dalle norme regionali, viene suddiviso nelle quattro zone omogenee evidenziate nel seguente prospetto dove accanto ad ogni zona sono riportate le zone urbanistiche che la costituiscono, così come individuate negli strumenti urbanistici (P.R.G. 1980 e P.R.G. 1998):

L.Reg.le 18/08/1994 N° 33	P.R.G. 1998	P.R.G. 1980
ZONA 1	Tessuto del Centro Storico Insediamenti di carattere storico-rurale Tessuti omogenei di impianto unitario	ZONA A
ZONA 2	Edifici residenziali con giardino Tessuti ad alta densità Tessuti a media densità Tessuti a bassa densità Verde privato Aree di trasformazione integrate	ZONA B ZONA C
ZONA 3	Tessuti produttivi polifunzionali Tessuti produttivi Aree di trasformazione produttive polifunzionali Aree di trasformazione produttive Aree di trasformazione commerciali Zone agricole intercluse	ZONA D
ZONA 4	Zona agricola normale Zona agricola di tutela dei corpi idrici sotterranei Zona agricola di tutela del paesaggio agrario	ZONA E

## **CAP. 2 PRINCIPI GENERALI E NORME PER L'INSTALLAZIONE E PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI.**

### **Art. 2 – Fasce di rispetto della viabilità (D.Leg.vo n° 285/92 e D.P.R. n° 495/92).**

E' consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante nelle fasce di rispetto della viabilità in quanto pertinenze di servizio (art. 24 comma 4 del D.Leg.vo n° 295/92 e D.P.R. n° 495/92) nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in materia e da quanto previsto dal P.R.G.

### **Art. 3 – Tipologie.**

I nuovi impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche minime della "stazione di servizio" e "stazione di rifornimento" così come definite dalla normativa regionale in materia ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni urbanistiche ed alle seguenti norme tecniche. Non sono ammessi nuovi impianti aventi la tipologia di "chiosco".

### **Art. 4 – Indici urbanistico-ecologico da applicarsi per la realizzazione di nuovi impianti e per la ristrutturazione di quelli esistenti.**

Le estensioni minime e massime consentite per l'installazione di nuovi impianti pubblici di distribuzione carburanti ad uso autotrazione e per la ristrutturazione ed il potenziamento di quelli esistenti sono le seguenti:

	zona 2 max	zona 3 max	zona 4 max
stazione di servizio	6.000	10.000	10.000
stazione di rifornimento	4.000	6.000	10.000

Le superfici minime sono quelle dettate dalle norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia Romagna.

- Altezza massima dei fabbricati ml 5,00;
- $U_f = 0,05$  mq/mq.
- $S_f$  minima da destinare all'impianto = 50%.

Nel calcolo della superficie di impianto sono da computarsi anche le rampe di accelerazione e decelerazione.

Nelle zone A non è consentita la localizzazione di nuovi impianti; quelli esistenti potranno essere sottoposti a normale manutenzione come definita dalla Legge Regionale in materia.

Nelle zone B e D1 non è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti. Sono ammessi, nel rispetto degli indici urbanistico-ecologici di cui sopra, la ristrutturazione e l'ampliamento degli esistenti anche in aree adiacenti (semprechè dette aree non ricadano nelle seguenti zone: zona A, centro storico, zone G, zone F ad esclusione di quelle di seguito specificate), nel rispetto comunque delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

Nelle Unità Urbanistiche della città storica non è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti; quelli esistenti potranno essere sottoposti a manutenzione come definita dalla Legge Regionale in materia.

Nelle Unità Urbanistiche della città consolidata (ad esclusione dei Tessuti Produttivi Polifunzionali di cui all'art. 53 e dei Tessuti Produttivi di cui all'art. 54 delle N.T.A. del P.R.G. 1998), non è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti mentre è consentita la ristrutturazione e l'ampliamento di quelli esistenti nel rispetto degli indici urbanistico-ecologici di cui sopra, anche in aree adiacenti (semprechè dette aree non ricadano nelle seguenti zone: Tessuti del centro storico, Tessuti omogenei di impianto unitario, Insediamenti di carattere storico-rurale, Edifici residenziali con giardino, Verde privato, Servizi di quartiere, Attrezzature generali di interesse pubblico), nel rispetto comunque delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

Nelle zone D2, D3, D6 sono ammessi nuovi impianti e relativi servizi accessori, nel rispetto degli indici urbanistico-ecologici di cui sopra nonché la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti esistenti anche in aree adiacenti (semprechè dette aree non ricadano nelle seguenti zone: zona A, centro storico, zone G e zone F ad esclusione di quelle di seguito specificate), nel rispetto comunque delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

Nelle zone C1, C2, D4 è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti con relativi servizi accessori, semprechè vengano compresi nei relativi P.U.E. e che la loro realizzazione avvenga contestualmente o successivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, fermo restando la previsione di aree per servizi pubblici nelle quantità previste dalle norme, nel rispetto comunque delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

Nelle Aree di Trasformazione è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti con relativi servizi accessori, semprechè vengano compresi nei relativi P.U.E. e che la loro realizzazione avvenga contestualmente o successivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, fermo restando la previsione di aree per servizi pubblici nelle quantità previste dalle norme del P.R.G., nel rispetto degli indici urbanistico-ecologici di cui sopra e delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

Nei Tessuti Produttivi Polifunzionali di cui all'art. 53 e nei Tessuti Produttivi di cui all'art. 54 delle N.T.A. del P.R.G. 1998, ad esclusione di quelli ricompresi nella zona storica, è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori, nel rispetto degli indici urbanistico-ecologici di cui sopra e delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

Nelle zone F1 – attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale - limitatamente alla voce: "parcheggi attrezzati" sia del P.R.G. 1980 che del P.R.G. 1998, - è consentita la installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti contestualmente o successivamente alla realizzazione dei parcheggi, completi di relativi servizi accessori, nel rispetto degli indici urbanistico-ecologici di cui sopra e delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

Nelle zone di rispetto stradale (F2 – destinate alla viabilità del P.R.G. 1980) e nelle Fasce di rispetto stradale e di ambientazione stradale del P.R.G. 1998 esterne alle aree di cui ai commi precedenti, è consentita l'edificazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante con relativi servizi accessori, previa stipula di una convenzione con il Comune

o presentazione di atto unilaterale d'obbligo redatto in conformità allo schema di convenzione approvato dall'Amministrazione, con firme autenticate.

Il perimetro dei sopraddetti impianti può essere ampliato all'interno della retrostante zona E agricola del P.R.G.1980 e delle Zone Agricole di cui agli artt. 63, 64, 65 e 66 del P.R.G. 1998, per un massimo di mt 60,00 di profondità, misurati dal confine stradale.

Le zone di rispetto stradale, le zone di cui agli artt. 75 e 76 del P.R.G. 1998 e le aree agricole comprese all'interno del perimetro dell'impianto di distribuzione carburante verranno computate ai fini del calcolo delle superfici utili realizzabili secondo gli indici urbanistico-ecologici di cui sopra e delle distanze minime fra impianti di cui alla normativa regionale.

#### **Art. 5 – Distanze fra impianti.**

Le distanze minime fra impianti stradali pubblici di distribuzione carburanti ad uso autotrazione sono quelle fissate dalla Legge Regionale vigente in materia al momento della presentazione della domanda completa come indicato dall'art. 1 del D.Leg.vo n° 32/98.

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti e comunque secondo le modalità fissate dalla Legge Reg.le.

#### **Art. 6 - Prescrizioni in ordine alla viabilità.**

Gli impianti stradali di distribuzione carburanti sia esistenti che di nuovo impianto, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale ai sensi dell'art. 22 del D.leg.vo n° 295/92 ed art. 61 comma 3 del D.P.R. n° 495/92. La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale dovrà essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.

Tale normativa vale anche per l'adeguamento degli impianti esistenti.

Sulle strade di competenza dell'Anas e della Provincia, fermo restando il fronte minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale, oltre che alle seguenti norme, dovrà essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari impartite dagli stessi.

#### **Art. 7 – Tutela dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e paesaggistico.**

La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale; non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti sia pubblici che privati nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi della L. n° 1089/1939 e nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica, ambientale (parchi naturalistici, parchi fluviali, zone di tutela naturalistica, zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua e zone dei tutela dei corsi d'acqua) come disposto dall'art. 1 comma 1-bis del D.Leg.vo n° 346 dell'08/09/1999.

#### **Art. 8 – Luoghi in cui è vietata l'installazione di nuovi impianti.**

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita in prossimità di intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n° 495/92.

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti pubblici di distribuzione di carburanti per autotrazione in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche; quelli esistenti dovranno spostare gli accessi in modo che non siano collocati in corrispondenza delle suddette

canalizzazioni, entro i termini di cui al D.Leg.vo n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, se non diversamente stabilito in quanto già notificata l'incompatibilità di cui all'art. 1 comma 5 del D.Leg.vo n° 32/98 in materia di accessi, e secondo quanto specificato nel successivo punto 9. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'impianto dovrà essere trasferito.

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia pubblici che privati nelle fasce di rispetto dei cimiteri né il potenziamento di quelli esistenti, come disposto dal R.D. 27/07/1934 n° 1265. E' inoltre vietata nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica, ambientale e monumentale (parchi naturalistici, parchi fluviali, zone di tutela naturalistica, zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua e zone di tutela dei corsi d'acqua).

#### **Art. 9 - Accessi**

La distanza degli accessi dei nuovi impianti di distribuzione carburante da intersezioni stradali, sia all'interno che all'esterno del perimetro del centro abitato, non deve essere inferiore a quella fissata dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione fissate rispettivamente in ml 12,00 e ml 95,00. Per gli impianti esistenti, laddove risulta tecnicamente impossibile l'adeguamento degli accessi a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, è concessa la deroga fino ad un minimo di ml 6,00 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, a condizione che comunque il fronte minimo dell'impianto non sia inferiore a ml 30,00. Per tutti gli altri impianti esistenti, l'accesso dovrà essere reso conforme alle norme del Nuovo Codice della Strada. Nel caso in cui gli impianti siano collocati all'interno di aree comprendenti altre attività (vedi ad es. centri commerciali, parcheggi attrezzati, etc), gli accessi dell'impianto dovranno essere fisicamente separati dagli accessi delle altre attività e non interferire con questi.

Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e di decelerazione dovranno avere una lunghezza minima rispettivamente di ml 75,00 e di ml 60,00 e larghezza non inferiore a ml 3,00, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a ml 10,00.

Sulle strade di tipo B, C e D (così come definite dal D.Leg.vo n° 285/92), gli accessi dovranno avere una larghezza di ml 15,00 e aiuola spartitraffico centrale di ml 30,00 oltre alle corsie di accelerazione e decelerazione dimensionate in base alla velocità massima consentita sulla strada e comunque non inferiori a ml 60,00.

Sia gli impianti di nuova costruzione che quelli esistenti non possono avere accessi da due o più strade. Gli impianti esistenti aventi accessi da più di una strada, dovranno adeguarsi alle presenti norme entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione delle stesse.

#### **Art. 10 – Occupazione di aree pubbliche.**

Qualora per la realizzazione e/o la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione previa corresponsione del canone previsto.

I nuovi impianti non potranno occupare né suolo né sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico, alla rete fognaria, al gasdotto, nonché alle reti elettriche e telefoniche.

#### **Art. 11 – Manufatti ammessi nelle aree di rispetto della viabilità.**

Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari all'erogazione dei carburante (colonnine, serbatoi, pensiline etc.)

ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi i servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a mt 10,00 dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture (bar, ristorante, officina, motel, etc) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.

#### **Art. 12- Distanze dai confini, dagli altri edifici e da linee ferroviarie e linee elettriche.**

Nei nuovi impianti, sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compresi gli impianti di autolavaggio dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml 5,00 dai confini di proprietà e a ml 10,00 dagli altri edifici esistenti e/o previsti. Le tubazioni di equilibrio (o impianto di recupero dei vapori) non potranno essere poste ad una distanza inferiore a mt 1,50 dai confini di proprietà. Negli impianti esistenti, e di nuova costruzione, l'installazione di nuovi autolavaggi potrà essere assentita solo nel rispetto di quanto sopra stabilito ed esclusivamente negli impianti aventi i requisiti minimi di "stazione di servizio".

In ogni caso di nuova installazione di impianti di distribuzione sia pubblici che privati dovranno essere osservate le distanze di sicurezza fissate per le linee ferroviarie e le linee elettriche.

#### **Art. 13 – Scarichi.**

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli, devono essere autorizzati dall'autorità competente previa acquisizione del parere dell'A.S.L. e realizzati secondo le norme vigenti.

In ogni caso deve sempre essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (ad es. in corrispondenza degli accessi), procedere alla loro copertura.

Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi di ml 10,00, devono essere provviste di idonei pozzetti carrabili ed ispezionabili da eseguirsi a cura e spese dei titolari degli impianti. Particolari manufatti dovranno essere concordati con gli uffici tecnici del comune.

#### **Art. 14 – Serbatoi.**

Nei nuovi impianti potranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete, muniti anche di sistema di rilevazione perdite. Negli impianti esistenti quando necessari o sia prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera solo ed esclusivamente quelli di tipo a doppia parete muniti di sistema di monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve comunque essere conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/05/1999 n° 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".

#### **Art. 15 – Parcheggi**

Nel caso in cui nell'impianto di distribuzione carburanti siano previsti servizi connessi alla persona ed ai mezzi (officine, bar, ristoranti, etc) la dotazione minima di parcheggi dovrà essere quella stabilita dal P.R.G. per attività analoghe poste al di fuori delle aree di impianto.

### **Art. 16 – Caratteristiche dello spartitraffico.**

Lo spartitraffico deve essere ubicato ad una distanza minima di ml 2,00 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di ml 0,80 e massima di ml 1,50, realizzato mediante cordolatura di altezza non superiore a cm 20,00.

Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di ml 0,80 misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società e al pannello di cui al punto 9) del successivo articolo 18.

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto, deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordolatura, pavimentazione) dei marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi.

In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Dovranno inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone handicappate o con difficoltà motoria.

### **Art. 17 – Abbattimento di piantagioni.**

L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circ. 11/08/1966 n° 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della suddetta Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta la reintegrazione a cura e spese del richiedente, laddove indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

In ogni caso non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi della Legge n° 1497 del 29/06/1939 e dalle Leggi Reg.li in materia.

### **Art. 18 – Insegne**

La ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della società con l'eventuale dicitura "stazione di rifornimento" o "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

1. Le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10 (dieci);
2. Le insegne su palina devono avere dimensione massima di mq. 4 (quattro) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
3. Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
4. Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
5. Le insegne devono essere posizionate ad almeno ml 3,00 dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi o pertinenze stradali;
6. L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele/mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o

ingenerare confusione, per l'uso dei colori adottati, con la segnaletica stradale, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforizzati o intersezioni;

7. L'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
8. L'insegna non deve in ogni caso interferire con la segnaletica stradale;
9. Deve essere collocato sull'aiuola spartitraffico, un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati la cui superficie non potrà essere superiore a mq 2,00.

Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente all'interno del box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione non dovrà comunque essere superiore a mq. 1,00 ed i colori utilizzati non potranno essere quelli degli impianti semaforici.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Leg.vo n° 507/93, disponendo altresì la rimozione, a carico del proprietario dell'impianto, di quanto non conforme, entro i termini stabiliti dall'ordine di rimozione.

Quanto previsto dall'art. 23 del D.Leg.vo n° 285/92 e relativo Regolamento di Attuazione per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche alle strade di tipo C e D.

#### **Art. 19 – Segnaletica.**

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal Nuovo Codice della Strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso, l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a sinistra.

#### **Art. 20 – Attività ammesse.**

Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti le attività ammesse sono quelle determinate dal M.I.C.A. e la vendita di generi vari è quella definita anch'essa dal M.I.C.A.

### **CAP. 3 – SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE.**

#### **Art. 21 – Obblighi in caso di smantellamento e rimozione.**

Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti sia pubblico che privato, deve essere richiesta apposita autorizzazione edilizia allo smantellamento.

L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione devono prevedere:

- a) la cessazione di tutte le attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse presso i centri autorizzati;
- d) l'eventuale bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati episodi anche pregressi di inquinamento, da concordarsi con l'A.R.P.A. (A.S.L.)

Le comunicazioni di inizio e fine lavori di smantellamento dovranno essere fatte oltrechè all'ufficio autorizzazioni edilizie, all'ufficio impianti carburanti ed all'A.R.P.A. onde consentire i dovuti controlli di competenza.

## **TITOLO II – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO.**

### **CAP. 4 – PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO.**

#### **Art. 22 – Prescrizioni.**

L'installazione di impianti di distribuzione ad uso privato è soggetta alla stessa normativa di quelli pubblici come disposto dall'art. 3 punto 10 del D.Leg.vo n° 32/98.

I serbatoi di contenimento del carburante dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (interrati, a doppia parete dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di recupero vapori).

In caso di sostituzione dei serbatoi esistenti, dovranno essere collocati solo ed esclusivamente serbatoi a doppia parete con rilevatore di perdite.

L'area ove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere impermeabilizzata e pavimentata munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali sistemi di contenimento versamenti accidentali di idrocarburi.

Il carburante potrà essere erogato solo ed esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione comunale.

La documentazione da presentare per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è quella di cui al titolo successivo eccetto i punti g), j), k), m), n).

Il parere preventivo dell'U.T.F. necessita solo ed esclusivamente per impianti aventi capacità superiore a mc. 10,00.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAP. 5 – DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI**

#### **Art. 23 – Documentazione.**

La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera è la seguente:

- a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica o l'esatto indirizzo (qualora trattasi di viabilità urbana) del progettato nuovo impianto di distribuzione di carburanti, la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, il tipo e la capacità dei serbatoi, la previsione di allaccio ai servizi a rete (fognatura, idrica, etc. con indicazione delle sezioni e dei particolari costruttivi delle stesse;
- b) Perizia giurata redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante il rispetto di tutte le norme e prescrizioni urbanistiche, fiscali, concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale, la tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, la sicurezza stradale, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia Romagna, nonché il rispetto di tutti i criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa. La perizia giurata dovrà fare riferimento ai pareri preventivi di A.R.P.A., U.T.F. e VIGILI DEL FUOCO citando gli estremi degli stessi (data e protocollo).

- c) planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento, tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- d) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a mesi 6 (sei) e certificato catastale con riportata l'esatta superficie della/delle particelle oggetto d'intervento;
- e) planimetria dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati ed accessori esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché tutte le servitù e vincoli di qualsiasi genere esistenti sull'area d'intervento ed eventuali essenze arboree di pregio;
- f) planimetrie di progetto in scala 1:100 di tutti i manufatti da realizzare;
- g) planimetria di progetto in scala 1:500 con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi, all'aiuola spartitraffico, ai marciapiedi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla eventuale recinzione per la quale, laddove realizzata, dovrà essere fornita apposita sezione e prospetto in scala 1:20 e dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- h) planimetria di progetto in scala 1:500 riportante con diversa simbologia, tutte le reti (fognatura, idrica, telefonica, etc) con indicato il dimensionamento delle stesse ed i particolari costruttivi in scala 1:20;
- i) planimetria di progetto in scala 1:500 con indicate con diversa colorazione, tutte le tubazioni inerenti l'impianto di erogazione carburante (compreso l'impianto di recupero vapori), le colonnine e la loro distanza da tutti gli altri manufatti;
- j) planimetria in scala 1:500 indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale (comprese tutte le insegne), da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area, nonché le modalità di separazione degli stessi;
- k) prospetti esterni in scala 1:100 riportanti tutte le insegne (a colori), la colorazione definitiva e le relative altezze di tutti i manufatti dell'impianto. Qualora vengano realizzati edifici in aderenza ad altri esistenti, i prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate adiacenti o, se di notevoli dimensioni, di una parte significativa delle stesse;
- l) sezioni in scala 1:100 con indicate le quote definitive di tutta l'area e la quota di riferimento che dovrà essere quella stradale esistente o di progetto;
- m) dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, agli indici di fabbricazione ed all'altezza dei fabbricati, nonché il dimensionamento delle aree di urbanizzazione primaria calcolate secondo le norme di P.R.G. per le destinazioni d'uso insediate a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti;
- n) eventuali nulla-osta dei comuni ove gli impianti vengono rinunciati ai fini della costruzione del nuovo impianto.

Nel caso di potenziamento di impianto a seguito di rinuncia di altro, il proprietario dell'impianto entro 30 gg. dalla notifica dell'autorizzazione al potenziamento deve esibire al comune la ricevuta di consegna del libro carico-scarico e della licenza fiscale all'U.T.F. relative all'impianto rinunciato.

Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da tecnico abilitato, nei modi

e nei termini di legge e controfirmata dall'avente titolo alla concessione ed inviata contestualmente in n° 3 copie all'Ufficio Edilizia (via Scalabrini) e n° 2 copie all'Ufficio Impianti Carburanti (V.le Beverora) del Comune di Piacenza.

**Art. 24 – Altre disposizioni in materia.**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia.

**Art. 25 – Impianti su aree pubbliche.**

Per quanto concerne l'installazione di impianti su aree pubbliche, ove consentito dal P.R.G., si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del D.Leg.vo n° 32/98 mediante bando di gara e secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie nel rispetto comunque di quanto stabilito dalla presente normativa per quanto attiene i requisiti di superficie, accessi, etc.

Per gli impianti esistenti, per i quali non esistono i requisiti minimi di adeguamento alla presente normativa ed alle norme del Nuovo Codice della Strada in materia di accessi e realizzazione di spartitraffico, devono essere rimossi entro i termini di cui alla comunicazione di incompatibilità effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Leg.vo n° 32/98 e come disposto dall'art. 3 comma 2 dello stesso D.Leg.vo.